



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1741 del 16/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 del 20/12/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**  
**Servizio: Tutela Aria e Acque**  
**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **28/2021** a favore della **Ditta Fly S.r.l.** per l'attività di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere nello stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n° 11687 del 15/06/2021, e successiva integrazione protocollo n° 18479 del 03/09/2021, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente ai nn° 22563/21 del 16/06/2021 e 30329/21 del 03/09/2021, per l'adozione dell'AUA di cui all'art. 3 comma 1 per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue *lett. a)*, per le emissioni in atmosfera *lett. c)* e per l'impatto acustico *lett. e)* del D.P.R. n° 59/13 da parte della **Ditta Fly S.r.l.** per l'attività di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere presso lo stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina.
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 30613/21 del 07/09/2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'AMAM di Messina attestante la regolarità allo scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTA** la nota prot. 17287/21 del 09/09/2021 assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 31043/21, con la quale l'AMAM ha rilasciato il nulla osta a condizione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'impianto di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina;
- VISTO** il parere favorevole n° 15 del 24/09/2021 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni di questa Direzione nel quale vengono indicati i limiti degli inquinanti emessi dalle due caldaie presenti presso la lavanderia e le relative prescrizioni;
- VISTO** il N.O. acustico, con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Messina Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, trasmesso dal Suap con nota prot. n. 25948 del 06/12/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 41106/21. Tale atto si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All. 1);
- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- ATTO**
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.s.m.m.i.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 07/06/2021.

## DETERMINA

per quanto in premessa di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Fly S.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere presso lo stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

### **Titolo abilitativo a)**

**Art. 1)** I reflui prima di immettersi nello scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, per lo scarico delle acque reflue, dovrà:

- a) eseguire entro tre mesi e successivamente con cadenza annuale, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sui reflui da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Colore, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Oli e grassi animali/vegetali e Cloro attivo libero. Gli esiti analitici dovranno essere inviati all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separata la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé, rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) garantire la presenza di un pozzetto ispettivo/campionamento per i soli reflui produttivi;
- d) scegliere i prodotti necessari per i cicli di lavaggio tra quelli disponibili in commercio che garantiscano un minore impatto sulle acque di scarico;
- e) comunicare annualmente i dati relativi ai consumi idrici (sia da pozzo, sia da acquedotto), i quantitativi dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo (Detergenti, Ipoclorito, Perossido, etc.), e il quantitativo dei materiali (biancheria, indumenti, etc.) sottoposti a lavorazione;
- f) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- g) garantire una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di ogni scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- h) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- i) sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
- j) dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico e/o delle lavorazioni e della dotazione depurativa;
- k) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi o altro) ed esibire entro mesi tre dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con ditta autorizzata;
- l) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

### **Titolo abilitativo c)**

**Art. 4)** La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 183/17 Parte I, All. 2, Par. 1.3, alle emissioni in atmosfera prodotte dalle due caldaie produzione vapore.

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti</b> <i>(espressi in mg/Nm<sup>3</sup> anidri e riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 3%)</i>
<b>E 1</b>	Caldaia 1 2,93 MW	Polveri: 5 mg/Nm <sup>3</sup> Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ): 200 mg/Nm <sup>3</sup> (1) Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ): 35 mg/Nm <sup>3</sup> (2)
<b>E 2</b>	Caldaia 2 1,744 MW	Polveri: 5 mg/Nm <sup>3</sup> Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ): 200 mg/Nm <sup>3</sup> (1) Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ): 35 mg/Nm <sup>3</sup> (2)

(1) 100mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo gas naturale

(2) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

**Art. 5)** Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dell'impianto con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuto campionamento, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

**Art. 6)** Il Gestore dovrà effettuare ai punti E1 e E2 la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale**, comunicando, con almeno **15 giorni** di anticipo, la data in cui verranno svolte le prove a questa Direzione e all'ARPA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

**Art. 7)** Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni dei punti presenti nello stabilimento, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato.

**Art. 8)** Inoltre il Gestore dovrà:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. conformare i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relative all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-

1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);

3. rispettare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
4. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
5. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
6. comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, eventuali superamenti dei limiti degli inquinanti imposti accertati durante i campionamenti in regime di autocontrollo;

### **Titolo abilitativo e)**

**Art. 9)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e ad attenersi alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

### **Disposizioni generali**

**Art. 10)** Il Gestore dovrà:

1. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti in osservanza a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente;
2. garantire la gestione dello stabilimento senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare danni all'ambiente.

**Art. 11)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 12)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica tecnico e/o amministrativa dell'attività, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

**Art. 13)** L'ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

**Art. 14)** Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 15)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 16)** Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'AMAM, all'Area Tecnica del Comune e all'ARPA di Messina.

**Art. 17)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

*Messina, lì 15.12.2021*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ileana Padovano



**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Cosimo Cammaroto**  
*Delegato Funzioni Dirigenziali*  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 688 del 01/07/2021)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Cosimo Cammaroto**  
*Delegato Funzioni Dirigenziali*  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 688 del 01/07/2021)*



**COMUNE DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI  
 SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

---

**OGGETTO:** *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO  
 AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*  
**DITTA:** *FLY SRL*

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *03247300837-23052021-1424*  
*Prot. n. 10683 del 05/06/2021*

**NULLA OSTA**

**IL DIRIGENTE**

VISTA l'istanza e la documentazione prodotta dal sig. *Giannetto Gaetano*, n.q. di Legale Rappresentante della *Ditta Fly Srl* con sede legale ed attività produttiva *ubicata solo al p.t. di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. in C.da Campolino snc località Santa Lucia sopra Contesse - Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.138 part. 712 sub. 1 cat. D/07* ed intese all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività dedita al lavaggio di biancheria ed indumenti in genere oggetto del presente Nulla Osta, pervenute tramite il *Servizio SUAP* in data *17/06/2021 prot. n. 162490 e n. 162502*;

VISTA la successiva nota integrativa *prot. n. 290595 del 27/10/2021*;

VISTA la nota della *Città Metropolitana*, *prot. n. 30613 del 07/09/2021, introitata con nota prot. n. 243076 del 22/09/2021*, con la quale viene comunicata indizione di *Conferenza di Servizi asincrona*;

VISTA la *relazione tecnica* a firma del *Dott. Emanuele Alongi*, introitata con nota *prot. n. 162490 del 17/06/2021*, dalla quale si evince che "... il fabbricato è stato costruito con *Concessione Edilizia n. 2711/279 del 22/08/1968* ed è stata in seguito presentato il *progetto in variante ottenendo la Concessione Edilizia in data 02/09/1983 n. 7547/2711/279 bis*. A fine lavori della struttura è stato rilasciato *certificato di collaudo statico, ai sensi dell'art. 7 della L 05/11/1971 n. 1086, dal Genio Civile di Messina in data 30/09/1982 e Certificato di Conformità dall' Assessorato all'Urbanistica XI Ripartizione del 22/12/1983 n. 9816/CR...*" che, altresì, "... è stata rilasciata *la nota della X° Rip./ne Igiene e Sanità prot. n. 719/84 del 25/02/85 con la quale si è ritenuto che non sussistono cause di insalubrità. Che, successivamente, è stata rilasciata dal Sindaco di Messina, in data 20/03/1985, il Certificato di Agibilità ai fini Igienici ed Urbanistici ...*";

VISTA la relazione tecnica di *Valutazione di Impatto Acustico*, redatta dal *Dott. Carlo D'Arrigo (elenco ENTECA n 111)* in data 07/3/2018 ed introitata con *nota prot. n. 162490 del 17/06/2021*, dalla quale risulta:

- *Che la Fly Srl è una Lavanderia Industriale che opera in un locale sito al piano terra delle dimensioni di circa 1000 mq nell'area di C. da Capolino a S. Lucia Sopra Contesse di Messina, in una zona con bassa presenza abitativa;*
- *Che la zonizzazione acustica del Comune di Messina inquadra lo stabilimento della suddetta Ditta in classe area III (area di tipo misto). Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciale, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; che rientrano nella medesima classe le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;*
- *Che, in considerazione della classe di appartenenza, le immissioni rumorose nell'ambiente esterno della Ditta Fly non devono superare la pressione sonora di 60 dBA ed, in considerazione che l'attività viene svolta nel periodo diurno (ore 06.00 – 22.00), è invalente considerare il limite di 50 dBA per il tempo di riferimento notturno;*
- *Che nell'area in cui sorge la Fly Srl è presente una vegetazione naturale e spontanea che realizza, di fatto, una "barriera antirumore", cioè una struttura naturale, interposta fra la sorgente di rumore ed il possibile punto di ricezione, che intercetta la linea di visione diretta fra questi due punti e che contribuisce a ridurre le possibili immissioni rumorose. Ciò contribuisce ad isolare acusticamente l'area della Ditta di cui trattasi dal territorio comunale esterno;*
- *Che l'area in cui insiste il locale oggetto di indagine fonometrica, nonostante sia inserita in un'area verde, presenta un valore relativamente elevato di rumore residuo Lr, dovuto alla particolare posizione che la vede vicina ad altre attività umane, come la circolazione stradale, l'impiego di macchine agricole e, soprattutto, l'impianto autostradale. Infatti il livello di rumore residuo Lr è sempre compreso fra 57,0 dBA e 62,5 dBA, che, se bene rispetti il limite previsto dalla zonizzazione comunale è, comunque, relativamente elevato per una zona essenzialmente verde;*
- *Che dall'esame dei valori fonometrici misurati fuori dal perimetro ed indicati nella planimetria allegata, si riscontrano livelli di intensità sonora di immissione (La) confrontabili, simili, ai livelli del rumore residuo (Lr)*
- *Che dalle immissioni del rumore del traffico veicolare locale e/o autostradale si evidenziano nei rilievi dei livelli "minimi" che confermano come i rumori residui, presenti nei luoghi, si mantengano sempre a valori prossimi a quelli mediante la procedura fonometrica in Livello equivalente del rumore immesso La. Ciò evidenzia che il rumore, nell'ambiente esterno, è sempre dominato da altre sorgenti sonore estranee a quelle della Ditta valutata oggetto di N.O.;*
- *Che i livelli di intensità sonora, rilevati in presenza delle immissioni, sono all'interno dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale. Pertanto, l'immissione dovuta agli impianti della Ditta Fly Srl, non modifica il clima acustico dei luoghi perché il livello di intensità delle immissioni sonore rientra all'interno dei limiti assoluti di immissione nell'ambiente esterno ammessi dal Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Messina per l'area interessata;*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

## ESPRIME

*Parere Ambientale Favorevole, ai sensi della L. 447/95, ai fini dell'esercizio dell'attività dedita al lavaggio di biancheria ed indumenti in genere da parte della Ditta Fly Srl, ubicata al p.t. di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. in C.da Campolino snc in località Santa Lucia sopra Contesse - Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.138 part. 712 sub. 1 cat. D/07 sulla base della documentazione prodotta e*

## PRESCRIVE

- *Che* la Ditta *si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza in considerazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Messina ed alla normativa di settore vigente* e che si dovrà uniformare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità, nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite;
- *Che* la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico in quanto;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* la Ditta esegui idonei interventi (ordinari e straordinari) di manutenzione all'impiantistica a servizio dell'attività, al fine di ridurre gli attriti e la conseguente rumorosità degli stessi;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente;

- **Che** il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa di settore vigente ed dalla classe di appartenenza, comporta, oltre alle sanzioni previste, la sospensione delle attività rumorosa e della autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa nei tempi nei modi prescritti dalla legge;
- **Che** qualsiasi variazione dello stato di fatto riportato nella Valutazione di Impatto Acustico, invaliderà il presente provvedimento e renderà necessaria la richiesta di nuovo Nulla Osta Acustico;
- **Che** è necessario ed auspicabile che la Ditta provveda a presentare all'Autorità competente, tra due anni e successivamente ogni quatto anni a far data dal rilascio dell' AUA la Valutazione di Impatto Acustico.

*Si fa presente che il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell' insediamento produttivo tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo a rumorosità e che il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.*

L'Istruttore Tecnico  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Antonio Cardia)

Il Dir. Sez. Tecnica  
(Ing. Salvatore Arena)